

7Pixel S.r.l.

Sede legale in Milano (MI), via Felice Casati n. 1/A
Capitale sociale Euro 10.500,00 i.v.
numero Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA 03386810968
N. Rea: MI - 2062688

Marsala S.r.l. a socio unico

Sede legale in Milano (MI), via Felice Casati, n. 1/A
Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.
numero Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA 08983530968
N. Rea: MI - 2060560

*

PROGETTO DI FUSIONE per incorporazione della società Marsala S.r.l. in 7Pixel S.r.l. ai sensi dell'art. 2501bis** c.c.**

- Il Consiglio di Amministrazione di 7Pixel S.r.l. (di seguito "**7Pixel**"), con sede legale in Milano (MI), via Felice Casati, n. 1/A, capitale sociale di Euro 10.500,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03386810968, il cui capitale è posseduto da:
 - Marsala S.r.l. a socio unico, titolare di una quota di nominali 7.859,25 euro, interamente versati; tale quota è costituita in pegno in favore di Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e di Cariparma S.p.A.;
 - Nicola Lamberti, titolare di una quota di nominali 586,95 euro, interamente versati;
 - Paolo Cereda, titolare di una quota di nominali 439,95 euro, interamente versati;
 - Edoardo Maria Oliveri, titolare di una quota di nominali 439,95 euro, interamente versati;
 - Karim Emmanuel Riccardi, titolare di una quota di nominali 586,95 euro, interamente versati;
 - Fabien Riccardi, titolare di una quota di nominali 586,95 euro, interamente versati.

e

- l'Amministratore Unico di Marsala S.r.l. a socio unico ("**Marsala**"), con sede legale in Milano (MI), via Felice Casati, n. 1/A, capitale sociale di Euro 20.000,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08983530968, il cui capitale sociale è interamente posseduto da Gruppo MutuiOnline S.p.A. e costituito in pegno in favore di Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e di Cariparma S.p.A.

redigono il seguente

PROGETTO DI FUSIONE per incorporazione di Marsala in 7Pixel ("Progetto di Fusione")

Premessa

L'operazione oggetto del presente Progetto di Fusione consiste nella fusione inversa (di seguito "**Fusione**") in 7Pixel (di seguito anche "**Incorporante**") della società Marsala (di seguito anche "**Incorporanda**"), società quest'ultima che detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di 7Pixel (si veda *supra*).

Alla Fusione trovano applicazione gli artt. 2501*bis* e seguenti del codice civile, atteso che, al fine ottenere parte delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisto della partecipazione attualmente detenuta in 7Pixel, pari al 74,85% del capitale sociale di quest'ultima, in data 13 marzo 2015 Marsala ha contratto:

- un debito di complessivi euro 32.000.000,00 in forza di un contratto di finanziamento stipulato con Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e Cariparma S.p.A.;
- un debito di complessivi euro 4.845.652,57 in forza di finanziamenti soci concessi da Gruppo MutuiOnline S.p.A..

I soci delle società partecipanti alla Fusione hanno espressamente rinunciato per iscritto alla redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501*quater*, c. 3, c.c., al termine di cui all'art. 2501*ter*, c. 4, c.c., alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501*sexies* c.c. e al termine di cui all'art. 2501*septies*, c. 1, c.c..

1. Il tipo, la ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

7Pixel S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Felice Casati, n. 1/A, capitale sociale euro 10.500,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03386810968;

Società Incorporanda

Marsala S.r.l. a socio unico, con sede legale in Milano (MI), via Felice Casati, n. 1/A, capitale sociale euro 20.000,00, interamente versato, e costituito in pegno in favore di Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e di Cariparma S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08983530968.

2. Lo statuto della Società Incorporante con le eventuali modificazioni derivanti dalla Fusione

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione nei confronti dei terzi, l'Incorporante adotterà un nuovo testo di statuto conforme a quello qui accluso quale Allegato A.

3. Rapporto di cambio e modalità di assegnazione delle quote dell'Incorporante

Come sopra indicato, i soci dell'Incorporante e dell'Incorporanda hanno rinunciato alla relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501*sexies* c.c., avendo essi pattizamente stabilito la loro rispettiva partecipazione nel capitale sociale di 7Pixel *post* Fusione.

In particolare, i soci dell'Incorporante e dell'Incorporanda hanno convenuto che, in seguito al perfezionamento della Fusione, il capitale sociale di 7Pixel sarà così ripartito:

- Gruppo MutuiOnline S.p.A. sarà proprietaria del 51% del capitale sociale;
- Nicola Lamberti sarà proprietario del 10,89% del capitale sociale;
- Paolo Cereda sarà proprietario del 8,16% del capitale sociale;
- Edoardo Maria Oliveri sarà proprietario del 8,16% del capitale sociale;
- Karim Emmanuel Riccardi sarà proprietario del 10,89% del capitale sociale;

- Fabien Riccardi sarà proprietario del 10,89% del capitale sociale.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, il capitale sociale di 7Pixel, attualmente pari ad euro 10.500,00, sarà a seguito della fusione redistribuito secondo la seguente ripartizione:

- Gruppo MutuiOnline, euro 5.355,00;
- Nicola Lamberti, euro 1.143,56;
- Paolo Cereda, euro 857,16;
- Edoardo Maria Oliveri, euro 857,16;
- Karim Emmanuel Riccardi, euro 1.143,56;
- Fabien Riccardi, euro 1.143,56.

Le quote dell'Incorporanda verranno annullate, ai sensi dell'art. 2504*ter*, c. 2, c.c., a fronte dell'iscrizione nell'attivo e nel passivo dell'Incorporante delle attività e delle passività dell'Incorporanda medesima, originando una differenza da annullamento.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4. Data dalla quale tali quote partecipano agli utili

Le quote dell'Incorporante parteciperanno agli utili dalla data di inizio dell'esercizio in cui avrà effetto giuridico la Fusione.

5. Data di efficacia e data a decorrere dalla quale le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante

Gli effetti giuridici della Fusione, di cui al comma 1 dell'art. 2504*bis* c.c., decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione prevista dall'art. 2504 cod. civ. (di seguito "**Data Effetto**"), ovvero da altra data successiva da indicarsi nell'atto di Fusione.

A partire dalla Data di Effetto della Fusione, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Incorporanda.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501*ter*, c. 1, n. 6, c.c., le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti giuridici della Fusione.

Dalla medesima data di cui al punto precedente decorreranno gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, del D.P.R. n. 917/1986.

6. Eventuale trattamento particolare a favore di particolari categorie di soci

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci, né ai possessori di titoli diversi dalle quote in alcuna delle società partecipanti alla Fusione.

7. Eventuali vantaggi a favore degli amministratori

L'operazione prospettata non prevede alcun particolare vantaggio a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

8. Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e relazione del perito

A norma dell'art. 2501**bis**, c. 5, c.c., al Progetto di Fusione viene allegata la relazione del Collegio Sindacale di 7Pixel (Allegato B) cui è affidata la revisione legale dei conti della stessa. Inoltre, ai sensi dell'art. 2501**bis**, c. 4, c.c., sarà depositata presso le sedi delle Società partecipanti alla Fusione una relazione redatta dal perito nominato dai rispettivi organi amministrativi.

9. Indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione

Nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 2501**bis** c.c. si precisa che le risorse finanziarie per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione (*i.e.* 7Pixel) deriveranno dai flussi di cassa che l'azienda attualmente condotta dall'Incorporante sarà in grado di produrre come risulta dai prospetti quantitativi del piano economico, patrimoniale e finanziario della società risultante dalla Fusione qui acclusi *sub* Allegato C.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto nel paragrafo 9 – e come esaurientemente indicato nelle relazioni degli organi amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione redatte ai sensi dell'art. 2501**quinquies** c.c. – l'Incorporante potrà disporre successivamente alla Fusione di risorse finanziarie sufficienti per sostenere il soddisfacimento delle proprie obbligazioni.

*

Ai fini dell'art. 2501**quater** c.c., il presente Progetto di Fusione è depositato in data odierna presso le rispettive sedi delle società partecipanti alla Fusione.

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richieste dall'Ufficio del Registro delle Imprese ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dalle assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 c.c..

Milano, 12 maggio 2015

Società Incorporante

7Pixel S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Marco Pescarmona

Società Incorporanda

Marsala S.r.l. a socio unico

L'Amministratore Unico

Ing. Marco Pescarmona

Allegati:

A: Statuto dell'Incorporante *post* Fusione;

B: Relazione del Collegio Sindacale di 7Pixel, ex art. 2501 *bis*, c. 5, c.c.;

C: Prospetti quantitativi del piano economico, patrimoniale e finanziario della società risultante dalla Fusione.

Allegato A

STATUTO

1) Denominazione.

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata
"7Pixel S.r.l." (di seguito, la "Società").

2) Sede.

2.1 La Società ha sede legale in **Milano**.

2.2 La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, rappresentanze e uffici sia in Italia che all'estero.

3) Durata.

La durata della Società è fissata fino al **31 dicembre 2050**, ma potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei Soci ai sensi di legge e del presente statuto.

4) Oggetto.

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente o attraverso una o più controllate:

- la promozione in genere, attraverso la realizzazione e gestione di siti internet, di beni venduti da terzi attraverso l'attività di commercio elettronico;
- la pubblicità, mediante inclusione di appositi spazi in uno o più siti internet, di prodotti venduti o di servizi prestati da terzi;
- l'attività di progettazione, realizzazione e sviluppo di siti internet per il commercio elettronico e la prestazione di servizi in genere connessi al commercio elettronico;
- l'attività di vendita di beni su rete internet attraverso strumenti digitali (c.d. commercio elettronico);
- la progettazione, realizzazione, configurazione, commercializzazione, gestione e manutenzione di siti internet, servizi in rete, impianti elettrici e di rete, prodotti e servizi di telecomunicazioni;
- l'informatica applicata, l'acquisto, la vendita, il noleggio e la manutenzione di sistemi, apparecchiature con relativi prodotti accessori;
- la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di programmi per elaboratori e lo sviluppo di sistemi informativi;
- la commercializzazione di *software* e di *hardware*; e
- ogni attività di consulenza connessa all'informatica.

4.2 Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere (attive anche in settori diversi da quelli sopra indicati), non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico.

La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti previsti dalla legge.

La Società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi

finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Resta salva, inoltre, l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio di attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.

5) Domiciliazione - recapiti e comunicazioni.

5.1 La Società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei Soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei Soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

5.2 Il trasferimento delle Quote e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi, fermo l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, a cura degli amministratori.

5.3 Il domicilio dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

5.4 Ai fini del presente Statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli Soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun Socio risultante dal libro dei soci. Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, di telefax e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione all'organo amministrativo, che procederà ad annotarla nel libro dei soci. Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario e controfirmata per ricevuta.

Resta a carico di ogni singolo Socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

6) Capitale.

6.1 Il capitale sociale è di **Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento)**, suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

6.2 I conferimenti dei Soci in sede di aumento del capitale sociale possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale suscettibile di valutazione economica, anche secondo le diverse modalità di quanto previsto dall'art. 2464 Cod. Civ. e comunque nel rispetto di tale norma e delle norme dettate in materia di conferimenti in natura e di crediti.

6.3 Ferma restando ogni previsione di legge, i versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che questo reputa convenienti. A carico dei Soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2466 Cod. Civ.

6.4 La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

7) Definizioni.

7.1 Ai fini del presente Statuto:

(a) per "**Fair Market Value**" si intende il valore in qualsiasi momento determinato come (a) il valore dell'intero capitale sociale della Società, a sua volta determinato come il prezzo a cui l'intero capitale della Società verrebbe trasferito a condizioni di mercato tra un acquirente e un venditore (non collegato all'acquirente) che agiscano liberamente, in buona fede e sulla base di una ragionevole conoscenza degli elementi rilevanti; (b) riproporzionato alla percentuale del capitale sociale della Società che la partecipazione oggetto della valutazione rappresenti al tempo della determinazione del

Fair Market Value;

- (b) per “**Giorno Lavorativo**” si intende ciascun giorno di calendario, ad eccezione (i) del sabato e della domenica, e (ii) dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Milano per l’esercizio della loro attività;
- (c) per “**Gravami e Vincoli**” si intendono ipoteche, pegni, diritti di uso, usufrutto o abitazione, pignoramenti, sequestri, prelazioni, opzioni, oneri, locazioni, affitti, comodati, occupazioni anche senza titolo, trascrizioni passive pregiudizievoli (incluse le servitù), privilegi generali e speciali, liti pendenti o minacciate, pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche successorio, diritti di riscatto a favore di terzi ai sensi dell’art. 1500 Cod. Civ., e qualsiasi altro vincolo, onere o gravame reale o personale;
- (d) per “**Partecipazioni**” si intendono (i) le Quote; nonché (ii) i relativi diritti di opzione o sottoscrizione di Quote; e/o (iii) gli altri strumenti finanziari, in qualunque forma costituiti e a qualsiasi titolo posseduti, che attribuiscano il diritto di acquistare o sottoscrivere Quote; e/o (iv) gli strumenti finanziari in cui - a seguito di qualsiasi operazione, e.g., di fusione, trasformazione, scissione, di cui sia parte la Società - le Quote dovessero di volta in volta trasformarsi; e/o (v) qualsiasi diritto reale o personale, anche di garanzia, relative alle Quote;
- (e) per “**Quote**” si intendono le quote di partecipazione nella Società;
- (f) per “**Soci**” si intendono i soci della Società;
- (g) per “**Soci di Minoranza**” si intendono i Signori
 - (i) Paolo Cereda, nato a Milano in data 20 ottobre 1966, codice fiscale CRD PLA 66R20 F205Z;
 - (ii) Nicola Lamberti, nato a Pavia in data 11 maggio 1973, codice fiscale LMB NCL 73E11 G388L;
 - (ii) Edoardo Maria Oliveri, nato a Pavia in data 17 maggio 1968, codice fiscale LVR DDM 68E17 G388P;
 - (iv) Fabien Riccardi, nato a Casorate Primo (PV) in data 6 Aprile 1974, codice fiscale RCC FBN 74D06 B988V;
 - (v) Karim Emmanuel Riccardi, nato a Milano in data 24 Marzo 1972, codice fiscale RCC KMM 72C24 F205J;
- (h) per “**Socio di Maggioranza**” si intende Gruppo MutuiOnline S.p.A., con sede legale in Milano, via F. Casati, n. 1/A, capitale sociale di € 1.000.000,00 i.v., registrata presso il Registro delle Imprese di Milano con il numero 05072190969;
- (i) per “**Trasferimento**” si intende ogni trasferimento per atto tra vivi e a qualsiasi titolo, ivi inclusi: (i) qualsiasi negozio a titolo oneroso (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, la compravendita, la permuta, la costituzione di rendita, il conferimento in natura, la cessione in blocco, i procedimenti di conferimento di azienda o ramo d’azienda, di fusione, di scissione, di trasformazione e di liquidazione della società, dazioni di pegno, escussioni di garanzie (incluse vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni o trasferimenti di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, ecc.); (ii) qualsiasi negozio a titolo gratuito, ivi compresa la donazione; (iii) qualsiasi altro negozio *inter vivos* a titolo oneroso o gratuito (in via esemplificativa e non limitativa, il riporto, il conferimento in società o in fondi patrimoniali, l’intestazione o il trasferimento fiduciario, la costituzione di patrimoni separati, i conferimenti in trust) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato della traslazione della proprietà e/o di qualsivoglia altro diritto reale o personale (inclusi l’usufrutto, la nuda proprietà e il pegno) e/o del possesso; e (iv) la concessione di diritti reali di godimento o di diritti reali di garanzia. Restano esclusi dalla nozione di Trasferimento i trasferimenti *mortis causa*. Ai termini “**Trasferire**”, “**Trasferito**”, “**Trasferente**” e “**Trasferitario**”, come utilizzati nel presente Statuto, si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento.

7.2 I termini definiti al singolare si intendono e saranno utilizzati anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

8) Trasferimento delle Partecipazioni per atto tra vivi.

8.1 Le Partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, con le limitazioni derivanti dal presente articolo 8.

8.2 Sino al 13 marzo 2017 (il “**Periodo di Lock-Up**”), è vietato ai Soci:

(a) porre in essere e/o concordare e/o comunque negoziare Trasferimenti di Partecipazioni di loro proprietà;

(b) costituire e consentire che siano costituiti Gravami e Vincoli sulle Partecipazioni di loro proprietà.

8.3 Il divieto di cui al precedente paragrafo 8.2 non si applica:

(a) ai Trasferimenti che siano stati preventivamente autorizzati per iscritto da tutti i Soci;

(b) ai Trasferimenti che riguardino congiuntamente il 100% delle Partecipazioni nella Società;

(c) ai Trasferimenti effettuati in conseguenza dell’escussione di un diritto di pegno sulle Quote spettante a, o a favore di, uno o più istituti bancari.

8.4 Ai sensi dell’articolo 2469, secondo comma, Cod. Civ., si stabilisce che il divieto di cui al precedente paragrafo 8.2 non attribuisce ai Soci alcun diritto di recesso, essendo limitato ad una durata inferiore a due anni.

8.5 Qualsiasi Trasferimento in violazione del presente articolo 8 sarà inefficace nei confronti della Società e, pertanto, il consiglio di amministrazione non iscriverà sui libri sociali il Trasferimento e il Trasferitario non sarà legittimato ad esercitare i diritti inerenti alle Partecipazioni trasferite.

9) Diritto di Prelazione.

9.1 Decorso il Periodo di Lock Up, il Trasferimento di Partecipazioni da parte di uno o più Soci di Minoranza o da parte del Socio di Maggioranza sarà soggetto al diritto di prelazione regolato dal presente articolo 9.

9.2 Ove uno o più Soci di Minoranza ovvero il Socio di Maggioranza (in qualsiasi caso, il “**Socio Offerente**”) intendano effettuare un Trasferimento di Partecipazioni ad un terzo acquirente (il “**Terzo Acquirente**”) dovranno prima offrire in vendita tali Partecipazioni (le “**Partecipazioni da Trasferire**”) (i) nel caso in cui il Socio Offerente sia uno o più Soci di Minoranza, al Socio di Maggioranza e agli altri Soci di Minoranza che, a tale data, siano in quel momento legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione e che siano individualmente titolari di una Quota rappresentativa di almeno il 5% del capitale sociale della Società, o (ii) nel caso in cui il Socio Offerente sia il Socio di Maggioranza, a tutti i Soci di Minoranza che siano individualmente titolari di una Quota rappresentativa di almeno il 5% del capitale sociale della Società (a seconda dei casi, i Soci a cui le Partecipazioni da Trasferire devono essere offerte sono di seguito definiti i “**Soci Prelazionari**”). Il Socio Offerente dovrà inviare apposita comunicazione scritta ai Soci Prelazionari (la “**Comunicazione**”) e ai Soci Prelazionari spetterà in tal caso il diritto di prelazione su tutte - ed esclusivamente su tutte - le Partecipazioni da Trasferire (il “**Diritto di Prelazione**”). Il Socio Offerente dovrà allegare alla Comunicazione copia dell’offerta ricevuta dal Terzo Acquirente che intende accettare (l’“**Offerta**”) e specificare nella Comunicazione il prezzo di Trasferimento delle Partecipazioni da Trasferire (il “**Prezzo di Trasferimento**”). Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione, i Soci Prelazionari potranno esercitare il Diritto di Prelazione inviando al Socio Offerente apposita comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Esercizio**”). Il Diritto di Prelazione può essere esercitato nel complesso solo per la totalità delle Partecipazioni da Trasferire. Pertanto, qualora i Soci Prelazionari non

abbiano esercitato il Diritto di Prelazione con riferimento a tutte le Partecipazioni da Trasferire, il Socio Offerente sarà libero di trasferire le medesime Partecipazioni da Trasferire (e non una diversa quantità delle stesse) al Terzo Acquirente indicato nell'Offerta. Nel caso in cui più Soci abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, l'intera Partecipazione da Trasferire verrà trasferita ai Soci Prelazionari che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione in misura proporzionale alle loro rispettive Quote nella Società.

9.3 Nel solo caso in cui il Prezzo di Trasferimento non sia costituito integralmente da denaro, si applicheranno le previsioni di questo paragrafo 9.3. In tal caso, il Socio Offerente dovrà proporre nella Comunicazione il valore attribuito alla porzione di Prezzo di Trasferimento non in denaro (il "**Prezzo Equivalente**"; unito alla componente in denaro indicata nell'offerta, il "**Prezzo Complessivo**"). I Soci Prelazionari, ove ritengano che il Prezzo Equivalente non sia congruo, potranno comunicare il proprio dissenso mediante la stessa Comunicazione di Esercizio, nel qual caso la determinazione del Prezzo Equivalente sarà rimessa all'Esperto, scelto ai sensi del successivo Articolo 10.3.

9.4 Se i Soci Prelazionari esercitano il Diritto di Prelazione, le Partecipazioni da Trasferire sono Trasferite agli stessi ad un prezzo pari al Prezzo di Trasferimento ovvero al Prezzo Complessivo.

9.5 In caso di esercizio del Diritto di Prelazione, le Partecipazioni da Trasferire verranno Trasferite tra il decimo e il ventesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione da parte del Socio Offerente della Comunicazione di Esercizio ovvero, nel caso di cui al precedente paragrafo 9.3, entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di determinazione del Prezzo Complessivo.

9.6 Se il Diritto di Prelazione non è esercitato ai sensi del presente articolo 9, il Socio Offerente può Trasferire le Partecipazioni da Trasferire ai termini e alle condizioni specificate nella Comunicazione, a condizione che il Trasferimento venga perfezionato entro sei mesi dalla ricezione della Comunicazione da parte dei Soci Prelazionari. Qualora il Trasferimento non sia perfezionato nel suddetto termine, il Socio Offerente dovrà nuovamente espletare l'intera procedura di cui al presente Articolo 9.

9.7 Qualsiasi Trasferimento in violazione del presente articolo 9 sarà inefficace nei confronti della Società e, pertanto, il consiglio di amministrazione non iscriverà sui libri sociali il Trasferimento e il Trasferitario non sarà legittimato ad esercitare i diritti inerenti alle Partecipazioni trasferite.

9.8 La procedura di prelazione disciplinata in questo articolo 9 non si applicherà ai Trasferimenti da effettuarsi (a) in caso di escussione e successiva assegnazione o vendita di Partecipazioni in forza di diritto di pegno spettante ad istituti di credito, ovvero (b) nel contesto di una vendita dell'intero capitale sociale della Società, che venga perfezionata entro il 13 marzo 2018.

10) Trasferimento di Partecipazioni a causa di morte.

10.1 Al trasferimento per causa di morte di Partecipazioni di titolarità dei Soci di Minoranza si applicheranno le seguenti disposizioni.

10.2 In caso di successione legittima o testamentaria (anche in forma di legato), che comporti il trasferimento di Partecipazioni di titolarità di uno dei Soci di Minoranza a favore di persone fisiche e o giuridiche o altri enti (inclusi i Soci) (di seguito, i "**Successori**"), le Partecipazioni oggetto di successione potranno essere acquistate dal Socio di Maggioranza, che avrà un diritto di riscatto (di seguito, il "**Diritto di Riscatto**") sulle stesse regolato come segue. Entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dalla apertura della successione il Socio di Maggioranza avrà il diritto di acquistare dai Successori, che saranno obbligati a vendere, tutte e non meno di tutte

le Partecipazioni oggetto di successione. Tale Diritto di Riscatto dovrà essere esercitato facendo pervenire ai Successori, nel suddetto termine di 40 (quaranta) Giorni Lavorativi, una comunicazione nella quale il Socio di Maggioranza dichiara la propria intenzione di acquistare tutte le Partecipazioni al loro Fair Market Value.

10.3 Nel corso dei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della suddetta comunicazione i Successori e il Socio di Maggioranza si incontreranno per cercare di trovare un accordo sul Fair Market Value. Trascorso il suddetto termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi senza che sia stato raggiunto un accordo sul Fair Market Value, lo stesso sarà determinato da un arbitratore scelto, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, di comune accordo dalle parti interessate (di seguito l'“Esperto”), o, se le parti interessate non sono in grado di raggiungere un accordo entro i suddetti 10 (dieci) Giorni Lavorativi o il soggetto scelto non intende accettare la nomina, dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza della parte più diligente. Entro 25 (venticinque) Giorni Lavorativi dalla accettazione del suo incarico, l'Esperto determinerà il Fair Market Value delle Partecipazioni oggetto del Diritto di Riscatto. La determinazione assunta dovrà quindi essere comunicata per iscritto immediatamente dall'Esperto al Socio di Maggioranza e ai Successori, nonché depositata presso la sede della Società. La determinazione del Fair Market Value da parte dell'Esperto sarà considerata definitiva e vincolante per il Socio di Maggioranza e i Successori e sarà inappellabile.

10.4 L'esecuzione della compravendita delle Partecipazioni oggetto del Diritto di Riscatto avverrà nel Giorno Lavorativo indicato dal Socio di Maggioranza entro il 40° (quarantesimo) Giorno Lavorativo successivo al deposito della determinazione del Fair Market Value presso la sede sociale. Il prezzo di compravendita delle Partecipazioni sarà pari al Fair Market Value e, con riferimento a tale compravendita, il Successore dovrà garantire la titolarità delle Partecipazioni e la loro libertà da Gravami e Vincoli.

10.5 Fino a quando la procedura sopra prevista non si sarà esaurita con l'acquisto delle Partecipazioni da parte del Socio di Maggioranza o con il venir meno del Diritto di Riscatto, i Successori non saranno iscritti nel libro dei Soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti inerenti alle Partecipazioni oggetto del Diritto di Riscatto e non potranno alienare le medesime Partecipazioni con effetto verso la Società.

10.6 Salvo quanto precede, il trasferimento per causa di morte di partecipazioni detenute da Soci comporta il subentro dell'avente causa in tutti i diritti e obblighi derivanti dal presente Statuto in capo al *de cuius*.

10.7 Il Diritto di Riscatto si trasferisce al soggetto cui il Socio di Maggioranza Trasferisca tutte le Partecipazioni di cui sia titolare.

11) Recesso.

11.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

11.2 Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno contenente: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni relative al procedimento, il fatto che legittima l'esercizio del recesso e la Quota per la quale esso viene esercitato.

11.3 La raccomandata deve essere inviata, a pena di decadenza: (i) entro 8 (otto) giorni di calendario dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che legittima l'esercizio del recesso, se il Socio recedente ha partecipato alla riunione assembleare; o (ii) entro 8 (otto) giorni di calendario dalla data dell'iscrizione nel registro imprese della decisione dei Soci che legittima l'esercizio del recesso, se il Socio

recedente non ha partecipato alla riunione assembleare; o (iii) se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei Soci, entro 8 (otto) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

11.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

11.5 Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento la Quota per la quale tale diritto è esercitato non può essere trasferita per atto *inter vivos*.

11.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni di calendario dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della Società.

11.7 L'organo amministrativo, nei 90 (novanta) giorni di calendario successivi al ricevimento della richiesta di recesso da parte del Socio, deve determinare il valore (riferito al giorno di esercizio del recesso) della Quota per la quale è stata manifestata la volontà di recedere, pari al suo Fair Market Value, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati. Tale relazione deve essere inviata al Socio recedente e depositata presso la sede sociale. Ogni Socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Trascorsi quindici giorni di calendario dal deposito della relazione presso la sede sociale senza che il Socio recedente abbia proposto contestazione scritta, il valore di liquidazione indicato dall'organo amministrativo si intenderà definitivamente approvato.

11.8 In caso di mancata determinazione del valore di liquidazione da parte dell'organo amministrativo nel termine sopra indicato, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione determinato dall'organo amministrativo da parte del Socio recedente che avvenga entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni di calendario dal deposito della relazione dell'organo amministrativo presso la sede sociale, detto valore sarà determinato, entro i successivi 90 (novanta) giorni di calendario, tramite relazione giurata di un esperto designato dal tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese. Si applica in tal caso l'art. 1349, 1° comma, Cod. Civ.

11.9 L'organo amministrativo, una volta definito il valore di liquidazione nei modi sopra indicati, offre agli altri Soci di acquistare la Quota oggetto di recesso proporzionalmente alle loro Quote. Gli altri Soci possono esercitare tale diritto di acquisto entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento dell'offerta dell'organo amministrativo. I Soci che esercitano il diritto di acquisto, se ne fanno contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulla parte di Quota rimasta non optata. Qualora l'acquisto da parte degli altri Soci non avvenga, in tutto o in parte, si procede alla liquidazione della Quota residua mediante utilizzo delle riserve disponibili o la riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2473, 4° comma, Cod. Civ., fermo restando che nel caso in cui il rimborso della Quota del Socio receduto non sia possibile la Società viene posta in liquidazione.

12) Decisioni dei Soci.

12.1 I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 Le decisioni prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

12.3 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- (a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- (b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- (c) la nomina del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

- (d) le modificazioni dello statuto;
- (e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- (f) le deliberazioni relative alla messa in liquidazione della Società, alla nomina o alla revoca dei liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

12.4 Fermo l'adempimento degli obblighi pubblicitari prescritti dalla vigente disciplina, possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

12.5 Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il Socio moroso non può partecipare alle decisioni dei Soci.

13) Assemblea.

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

13.2 L'assemblea è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, anche all'estero, purché nei Paesi membri dell'Unione Europea.

13.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. La convocazione dell'assemblea dei Soci è effettuata a cura dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o telegramma inviati ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica, all'uopo comunicato alla Società e risultante dai libri sociali.

13.4 Nel caso di mancata convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13.5 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

- (a) il Presidente dell'Assemblea possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (b) sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- (d) vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire al Socio di collegarsi in teleconferenza.

Verificandosi tali requisiti l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

14) Svolgimento assemblea.

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di suo impedimento dalla persona designata dagli intervenuti.

14.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in

generare il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

15) Deleghe.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2479 bis Cod. Civ., anche da non Socio, a mezzo di delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

16) Verbale dell'assemblea.

16.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o da Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente e su richiesta dei Soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni.

16.2 Il verbale di assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

17) Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei Soci.

17.1 L'assemblea è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dall'art. 2479-*bis* Cod. Civ., salvo quanto previsto nei successivi paragrafi di questo articolo 17.

17.2 In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 17.1 e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 17.3, sino al 13 marzo 2018, e a condizione che i Soci di Minoranza siano complessivamente titolari di una Quota rappresentativa di almeno il 25% del capitale sociale della Società, le seguenti deliberazioni dell'assemblea della Società potranno essere assunte solo con il voto favorevole di tanti Soci di Minoranza che siano complessivamente titolari di almeno il 25% del capitale sociale:

- (a) aumenti o riduzioni di capitale, ad eccezione (i) delle deliberazioni di riduzione del capitale sociale assunte ai sensi dell'articolo 2482-*bis* Cod. Civ., e (ii) delle deliberazioni di riduzione del capitale sociale e suo contemporaneo aumento deliberate ai sensi dell'articolo 2482-*ter* Cod. Civ., che potranno essere assunte con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 17.1;
- (b) emissione di obbligazioni, di altri titoli di debito o strumenti finanziari sia convertibili sia non convertibili;
- (c) distribuzione di dividendi e/o riserve, in misura superiore al 50% degli utili e/o riserve distribuibili;
- (d) fusioni o scissioni della Società;
- (e) modifiche allo Statuto che hanno l'effetto di introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai Soci di Minoranza ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, Cod. Civ.;
- (f) la decisione di compiere operazioni che di fatto comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- (g) deliberazioni relative agli emolumenti riservati ai componenti degli organi sociali;
- (h) deliberazioni relative all'esercizio o alla rinuncia dell'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori o alla transazione in relazione alla medesima;
- (i) deliberazioni relative alla messa in liquidazione volontaria della Società;
- (j) deliberazioni aventi a oggetto le materie consiliari riservate di cui all'articolo 19.3 che, su richiesta di uno dei consiglieri di amministrazione nominati dal

Socio di Maggioranza ai sensi del successivo paragrafo 18.2(b) o del Socio di Maggioranza stesso, siano sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

17.3 Successivamente al 13 marzo 2018, (i) a condizione che i Soci di Minoranza siano complessivamente titolari di una Quota rappresentativa di almeno il 25% del capitale sociale della Società, le deliberazioni dell'assemblea della Società indicate nel precedente paragrafo 17.2, lettere (a), (b), (d), (e), (f) ed (i) potranno essere assunte solo con il voto favorevole di tanti Soci di Minoranza che siano complessivamente titolari di almeno il 25% del capitale sociale, mentre (ii) tutte le altre deliberazioni dell'assemblea potranno essere assunte con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis Cod. Civ.

17.4 Il diritto dei Soci di Minoranza di cui ai precedenti paragrafi 17.2 e 17.3(i):

- (a) non è trasferibile ad altri ad alcun titolo nemmeno per effetto della cessione di Quote; e
- (b) verrà definitivamente meno nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, la Quota complessivamente di proprietà dei Soci di Minoranza dovesse ridursi al di sotto del 25% del capitale della Società.

Venuti meno i diritti dei Soci di Minoranza di cui ai precedenti paragrafi 17.2 e 17.3(i), tutte le deliberazioni dell'assemblea saranno assunte con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis Cod. Civ.

17.5 Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, 4° comma, Cod. Civ., qualora i Soci di Minoranza siano complessivamente titolari di una Quota rappresentativa inferiore al 25% del capitale sociale della Società, le deliberazioni di modifiche allo statuto che hanno l'effetto di introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli Soci ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, Cod. Civ. possono essere assunte con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis Cod. Civ.

17.6 Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche inderogabili maggioranze.

18) Nomina del consiglio di amministrazione.

18.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri, anche non Soci. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai Soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 Cod. Civ. in materia di divieto di concorrenza.

18.2 Sino al 13 marzo 2018, e a condizione che i Soci di Minoranza siano complessivamente titolari di una Quota rappresentativa di almeno il 25% del capitale sociale della Società, la nomina del consiglio di amministrazione avverrà come segue:

- (a) i Soci di Minoranza avranno complessivamente diritto di nominare direttamente due amministratori; e
- (b) il Socio di Maggioranza avrà diritto di nominare direttamente tutti gli altri amministratori, cioè, tre amministratori.

18.3 Successivamente al 13 marzo 2018, a condizione che i Soci di Minoranza siano complessivamente titolari di una Quota rappresentativa di almeno il 25% del capitale sociale della Società, la nomina del consiglio di amministrazione avverrà come segue:

- (a) i Soci di Minoranza avranno complessivamente diritto di nominare direttamente un amministratore; e
- (b) il Socio di Maggioranza avrà diritto di nominare direttamente tutti gli altri amministratori, cioè, quattro amministratori.

18.3 Qualora uno degli amministratori nominati dai Soci di Minoranza o dal Socio di Maggioranza ai sensi dei precedenti paragrafi 18.2 e 18.3 venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi ragione o causa, il sostituto sarà nominato da chi aveva provveduto

alla nomina dell'amministratore cessato, purché ricorrano le condizioni di cui ai precedenti paragrafi 18.2 e 18.3.

18.4 I diritti dei Soci di Minoranza di procedere alla nomina dei consiglieri di amministrazione ai sensi dei precedenti paragrafi 18.2(a) e 18.3(a):

- (a) non sono trasferibili ad altri ad alcun titolo nemmeno per effetto della cessione di Quote; e
- (b) verranno definitivamente meno nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, la Quota complessivamente di proprietà dei Soci di Minoranza dovesse ridursi al di sotto del 25% del capitale della Società.

Venuti meno i suddetti diritti dei Soci di Minoranza di procedere alla nomina e revoca di consiglieri di amministrazione, la nomina di tutti gli amministratori sarà deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis Cod. Civ..

18.5 Qualora per dimissioni, morte o altre cause venga a mancare la metà o più degli amministratori in carica, l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato e gli amministratori rimasti in carica possono compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e devono convocare al più presto, e comunque non oltre cinque giorni l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi di questo articolo 18. Nel caso in cui gli amministratori non provvedano entro il suddetto termine di 5 (cinque) giorni qualunque Socio potrà provvedere alla convocazione dell'assemblea.

18.6 Ciascun amministratore potrà essere revocato da parte dell'assemblea anche in assenza di giusta causa e senza diritto ad alcun risarcimento del danno.

19) Deliberazioni del consiglio di amministrazione.

19.1 Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

19.2 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori in carica. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. Le deliberazioni del consiglio vanno trascritte su apposito libro. Il verbale relativo è sottoscritto dal presidente e dal segretario, che potrà essere anche estraneo al consiglio.

19.3 In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 19.2 e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 19.4, sino al 13 marzo 2018, e a condizione che i Soci di Minoranza siano complessivamente titolari di una Quota rappresentativa di almeno il 25% del capitale sociale della Società, le decisioni relative alle materie di seguito elencate saranno di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, non potranno essere delegate agli amministratori o procuratori e dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione nominati direttamente dai Soci di Minoranza ai sensi del precedente paragrafo 18.2(a):

- (a) l'approvazione o la modifica dei *business plan* pluriennali e dei *budget* annuali;
- (b) l'approvazione di piani di *stock option* o comunque di piani di incentivazione a favore di amministratori e dipendenti;
- (c) l'acquisto (con qualsiasi modalità, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la sottoscrizione di aumenti capitale, di *warrant* e/o di obbligazioni convertibili) o la cessione (con ciò intendendosi qualsiasi atto che abbia per effetto sostanziale la vendita o comunque la disposizione o cessione di un bene a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, o lo scambio di un bene contro un altro bene, in via definitiva o meramente temporanea) aventi ad oggetto partecipazioni in società (ivi incluse azioni proprie) o di aziende o di rami di azienda o di immobili;

- (d) l'assunzione di indebitamento finanziario eccedente l'importo di € 50.000,00 per ciascuna operazione e cumulativamente € 100.000,00 su base annua;
- (e) gli investimenti (che non rientrino in altri punti del presente paragrafo 19.3) per importi superiori a € 50.000,00 per ciascuna operazione e cumulativamente € 200.000,00 su base annua, che non siano espressamente previsti nel *budget* annuale approvato ai sensi del precedente punto (a);
- (f) l'assunzione di impegni contrattuali – con l'esclusione di quelli con clienti a condizioni standard – non previsti nel budget annuale approvato ai sensi del precedente punto (a), di valore singolarmente superiore a € 50.000,00 per ciascuna operazione e cumulativamente € 200.000,00 su base annua;
- (g) l'avvio o la chiusura di cd. *business line*;
- (h) la stipulazione di contratti con parti correlate, così come definite all'articolo 3.1(a) del Regolamento Operazioni Con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato;
- (i) l'assunzione o il licenziamento di singoli dirigenti o altri dipendenti con una remunerazione annua lorda eccedente € 70.000,00, nonché di direttori generali;
- (j) l'avvio o la transazione di qualsiasi controversia giudiziale o arbitrale (diverse da quelle funzionali al recupero dei crediti), che abbia un valore eccedente € 50.000,00; e
- (k) la vendita, la sub-licenza, la costituzione di vincoli o la cessazione dell'uso di una denominazione, marchio, nome di dominio o qualsiasi altro rilevante segno distintivo o diritto di proprietà intellettuale della Società.

19.4 Sino al 13 marzo 2018, e a condizione che i Soci di Minoranza siano complessivamente titolari di una Quota rappresentativa di almeno il 25% del capitale sociale della Società, qualora una delle materie indicate al precedente paragrafo 19.3 (la "**Materia Oggetto di Stallo**") non venga approvata nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione a causa della mancanza del voto favorevole di almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione nominati direttamente dai Soci di Minoranza ai sensi del precedente paragrafo 18.2(a), gli amministratori potranno adoperarsi al fine di raggiungere una soluzione in relazione alla Materia Oggetto di Stallo. Decorsi 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è tenuta la riunione consiliare che non ha approvato la Materia Oggetto di Stallo, il Presidente del consiglio di amministrazione potrà decidere di procedere ad una seconda convocazione del consiglio di amministrazione in cui la Materia Oggetto di Stallo venga nuovamente inserita all'ordine del giorno. In tal caso, il Presidente dovrà (i) specificare nell'avviso di convocazione che il consiglio sarà chiamato a deliberare su una Materia Oggetto di Stallo e che, pertanto, troveranno applicazione le previsioni di cui al presente paragrafo 19.4 dello Statuto, ivi incluse quelle relative al *quorum* necessario per l'approvazione della Materia Oggetto di Stallo, e (ii) inviare agli amministratori e ai sindaci, prima della suddetta riunione del consiglio di amministrazione, una specifica relazione che descriva nel dettaglio la Materia Oggetto di Stallo che verrà nuovamente sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione. Nel corso della riunione del consiglio di amministrazione chiamato a deliberare su una Materia Oggetto di Stallo, la deliberazione di approvazione di quest'ultima potrà essere assunta con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 19.2 e non troveranno pertanto applicazione le previsioni di cui al precedente paragrafo 19.3.

19.5 Le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 19.3 e 19.4:

- (a) non sono trasferibili dai Soci di Minoranza ad altri ad alcun titolo nemmeno per effetto della cessione di Quote; e
- (b) verranno definitivamente meno (i) in ogni caso a partire dal 13 marzo 2018, e (ii) nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, prima della scadenza del

termine indicato al precedente punto (i), la Quota complessivamente di proprietà dei Soci di Minoranza dovesse ridursi al di sotto del 25% del capitale della Società.

Venute meno le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 19.3 e 19.4, tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno assunte con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 19.2.

20) Adunanze del consiglio di amministrazione.

20.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

20.2 La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

20.3 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea.

20.4 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

20.5 E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

- (a) il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (b) sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione;
- (d) vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire agli aventi diritto di intervenire alla riunione di collegarsi in teleconferenza.

Verificandosi tali requisiti la riunione di consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

21) Poteri dell'organo amministrativo.

21.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alle decisioni dei Soci.

21.2 Il consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea, può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, delegando agli stessi i suoi poteri, fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 19.3.

21.3 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori generali e direttori tecnici ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di esecuzione di lavori di costruzione pubblici e privati.

21.4 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, Cod. Civ..

22) Rappresentanza.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, per l'esercizio dei poteri ad essi conferiti.

Il Presidente ed i consiglieri delegati hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

23) Compensi degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli amministratori spetta un compenso per la carica esclusivamente nel caso in cui lo stesso venga deliberato e fissato dall'assemblea, a cui spetta anche il compito di fissare l'eventuale compenso degli amministratori delegati, ove nominati.

24) Sindaco Unico. Collegio sindacale. Revisione legale dei conti.

24.1 Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i Soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti.

24.2 L'organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai Soci, in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali, in una società di revisione pure iscritta nell'apposito registro, in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. I Soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro - diverso dall'organo di controllo. Quest'ultimo, in tale caso, svolge solo la funzione di controllo di gestione.

24.3 In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

24.4 Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del consiglio di Amministrazione.

25) Nomina del collegio sindacale

25.1 Sino al 13 marzo 2018, e a condizione che i Soci di Minoranza siano complessivamente titolari di una Quota rappresentativa di almeno il 25% del capitale sociale della Società, la nomina del collegio sindacale avverrà come segue:

(a) i Soci di Minoranza avranno diritto di nominare direttamente un sindaco effettivo e un sindaco supplente, e

(b) il Socio di Maggioranza avrà diritto di nominare direttamente due sindaci effettivi e un sindaco supplente.

25.2 In caso di necessità di procedere alla sostituzione di un sindaco effettivo nominato ai sensi del precedente paragrafo 25.1, lo stesso sarà sostituito dal sindaco supplente e poi da un nuovo sindaco effettivo nominati dal Socio che aveva nominato il sindaco effettivo venuto meno.

25.3 Il diritto dei Soci di Minoranza di procedere alla nomina di sindaci ai sensi dei precedenti paragrafi 25.1 e 25.2:

(a) non è trasferibile ad altri ad alcun titolo nemmeno per effetto della cessione di Quote; e

(b) verrà definitivamente meno (i) in ogni caso a partire dal 13 marzo 2018, e (ii) nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, prima della scadenza del termine indicato al precedente punto (i) la Quota complessivamente di proprietà dei Soci di Minoranza dovesse ridursi al di sotto del 25% del capitale della Società.

25.4 Venuto meno il diritto dei Soci di Minoranza di cui ai precedenti paragrafi 25.1 e 25.2, la nomina di tutti i sindaci sarà deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis Cod. Civ.

26) Bilancio ed utili.

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità delle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo presenta ai Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio può essere presentato ai Soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Società ovvero nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

26.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento), da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, andranno ripartiti nei modi e nella misura che disporrà l'assemblea all'atto dell'approvazione del bilancio.

26.4 Gli utili, la cui distribuzione ai Soci sia stata deliberata, che non vengano riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono in favore della Società.

27) Scioglimento e liquidazione.

27.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

27.2 In tutte le ipotesi di scioglimento della Società, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

27.3 Fermo restando che per la deliberazione di messa in liquidazione sono necessarie le maggioranze di cui al precedente paragrafo 17.2, l'assemblea con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 17.1 nominerà uno o più liquidatori, determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

28) Clausola compromissoria.

28.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

28.2 Il Tribunale Arbitrale, indipendentemente dal numero delle parti dell'arbitrato, sarà composto da tre arbitri di cittadinanza italiana, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale di Milano. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. L'arbitrato avrà sede in Milano nel luogo indicato dal presidente del Tribunale Arbitrale.

28.3 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

28.4 La presente clausola compromissoria non opererà con riferimento a qualsiasi controversia che, a norma di legge, non sia compromettibile in arbitrato, nel qual caso sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

29) Rinvio alla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo o nel presente Statuto,

si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

7Pixel S.r.l.

Sede legale in Milano (MI), via Felice Casati n. 1/A
Capitale sociale Euro 10.500,00 i.v.
numero Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA 03386810968
N. Rea: MI - 2062688

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI REDATTA AI SENSI DELL' ARTICOLO 2501-BIS, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

**Ai Soci di:
7PIXEL S.R.L.
MARSALA S.R.L.**

- *
1. In relazione all'operazione di fusione per incorporazione di Marsala S.r.l. a socio unico (di seguito "Marsala" o "Incorporanda") in 7Pixel S.r.l. (di seguito "7Pixel" o "Incorporante") ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 2501-bis, quinto comma, del Codice Civile, abbiamo esaminato l'allegato Piano Economico, Patrimoniale e Finanziario relativo al periodo 2015 – 2017 (di seguito anche solo il "Piano"). La responsabilità della redazione del Piano, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori delle Società (di seguito anche solo gli "Amministratori").
 2. Il Piano è stato predisposto dagli Amministratori delle Società, per essere incluso nella relazione di cui all'articolo 2501-*quinquies*, che illustra e giustifica il progetto di fusione tra le Società, e descrive le ipotesi e gli elementi posti alla base della formulazione del Piano. Il Piano è stato predisposto sulla base di una situazione contabile alla data del 31 marzo 2015. Il Piano è basato su un insieme di ipotesi che includono assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli organi amministrativi che non necessariamente si verificheranno. Di seguito vengono riportate le principali assunzioni ipotetiche utilizzate in sintesi:
 - Che vengano implementate sei importanti azioni imprenditoriali, lungo l'arco temporale del Piano, rappresentate da:
 - il miglioramento degli algoritmi di ricerca, volti a migliorare il tasso di conversione degli utenti;
 - la possibilità di modificare il pricing del *cost per click* attraverso l'adozione di politiche di prezzo più sofisticate e aggressive;
 - lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili (IOS, Android, etc) e miglioramento della grafica e del design;
 - l'implementazione di programmi fedeltà con gli utenti;
 - l'ampliamento della gamma dei servizi offerti a rivenditori di piccole e medie dimensioni;
 - lo sviluppo dell'attività di Academy Tour, ovvero l'organizzazione di incontri e tavole rotonde per avvicinare rivenditori di piccole e medie dimensioni che attualmente non operano sul canale online.
 - Che venga avviato e sviluppato il marketplace Kirivo, iniziativa che sfrutterà le solide relazioni commerciali poste in essere da 7Pixel con i propri partner commerciali e la posizione riconosciutagli dal mercato.
 - Che l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali si svolga secondo quanto ipotizzato nella relazione di cui all'articolo 2501-*quinquies*.

Come rilevato dagli Amministratori, le sopra indicate assunzioni ipotetiche sottostanti al Piano, per loro natura, contengono elementi di incertezza e sono soggette a variazioni, anche rilevanti, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario marco-economico.

ATL
hr
1
JP

3. Sulla base dell'esame degli elementi utilizzati nella formulazione del Piano, come descritti dagli organi amministrativi, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano, assumendo il verificarsi delle assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri e azioni degli organi amministrativi, descritte in sintesi al precedente paragrafo 2. Inoltre, a nostro giudizio, il Piano è stato predisposto utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopraccitati ed è stato elaborato sulla base di principi contabili nazionali, omogenei rispetto a quelli di 7Pixel nella redazione del bilancio d'esercizio.
4. Va evidenziato che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, anche in considerazione del settore in cui operano le Società, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti tra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano potrebbero essere significativi. Ciò anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni ipotetiche, descritte in sintesi nel precedente paragrafo 2, si manifestassero.
5. La presente relazione è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto nell'art. 2501-bis, quinto comma, nell'ambito del progetto di fusione tra le Società e non può essere utilizzata in tutto o in parte per altri scopi.
6. Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 12 Maggio 2015

Il Collegio Sindacale

(Fausto Provenzano)

(Fabio Venegoni)

(Francesca Masotti)

Allegato C

Data in € 000

Consolidated P&L Statement	2014	2015E	2016E	2017E
Price Comparison	15.697	19.038	22.440	25.742
<i>Growth %</i>		21,3%	17,9%	14,7%
Mktplace	52	660	3.223	7.659
<i>Growth %</i>		1169,5%	388,2%	137,7%
Operating Revenues	15.749	19.698	25.663	33.401
<i>Growth %</i>		25,1%	30,3%	30,2%
Other Income	676	774	876	986
Total Revenues	16.425	20.472	26.539	34.387
<i>Growth %</i>		24,6%	29,6%	29,6%
COGS & Marketing	(1.890)	(2.867)	(4.085)	(5.628)
Gross profit	14.535	17.605	22.454	28.759
<i>% of revenues</i>	88,5%	86,0%	84,6%	83,6%
Staff costs	(5.522)	(6.948)	(8.162)	(9.200)
Operating costs	(1.439)	(1.250)	(1.833)	(2.543)
Bad Debt	22	(210)	(274)	(353)
EBITDA	7.596	9.197	12.185	16.663
<i>EBITDA margin %</i>	46,2%	44,9%	45,9%	48,5%
D&A	(744)	(892)	(1.079)	(1.161)
D&A Oneri Pluriennali		(80)	(79)	(79)
D&A Goodwill		(4.189)	(4.189)	(4.189)
EBIT	6.852	4.037	6.838	11.233
<i>EBIT margin %</i>	41,7%	19,7%	25,8%	32,7%
Net interests	141	(522)	(609)	(480)
Extraordinary Items	308	-	-	-
Net profit before tax	7.301	3.514	6.229	10.754
Taxes	(2.329)	(2.917)	(3.707)	(5.287)
Net Income	4.972	597	2.522	5.467

Data in € 000

Consolidated Balance Sheet	2014	2015E	2016E	2017E
Tangibles	6.293	9.303	8.935	8.530
Intangibles Marsala	1.110	416	337	257
Intangibles 7Pixel	110	821	665	473
Financial (Participation)	-	-	-	-
Goodwill	-	37.809	33.620	29.432
Total fixed assets	7.513	48.350	43.557	38.692
Trade receivables	2.166	2.197	2.849	3.578
Trade payables	(693)	(1.050)	(1.370)	(1.894)
Trade working capital	1.473	1.146	1.479	1.684
Other assets	518	685	847	1.051
Other liabilities	(2.281)	(2.379)	(3.145)	(4.162)
Net working capital	(290)	(548)	(819)	(1.427)
Employees' leaving entitlement	(550)	(524)	(579)	(623)
Other non current assets and liabilities	(84)	(104)	(55)	6
Net invested capital	6.589	47.173	42.104	36.648
Net Equity	18.034	24.423	26.945	32.412
<u>Acquisition Debt</u>				
Linea A		20.000	16.000	12.000
Shareholder's Loan Long Term		3.346	3.346	3.346
Net debt (cash)	(9.886)	(596)	(4.187)	(11.110)
Other financial assets	(1.559)	-	-	-
Capital Employed	6.589	47.173	42.104	36.648

Data in € 000

Consolidated Cash Flow	2014	2015E	2016E	2017E
Net Income		4.786	2.522	5.467
D&A		972	5.347	5.429
Net cash from income		5.758	7.869	10.896
Change in trade working capital		327	(333)	(205)
Change in other current assets and liabilities		(69)	604	812
Total change in Working Capital		258	271	607
Total Capex		(60.361)	(555)	(564)
Change in Employees' leaving entitlement		(26)	55	44
Change in other non current entries		20	(49)	(60)
Total Operating Cash Flow		(54.351)	7.591	10.923
Dividends / Equity Injections		20.156	-	-
Pagamento Acquisition Debt		23.346	(4.000)	(4.000)
Excess Cash Flow (Deficit)		(10.849)	3.591	6.923
<i>Initial Cash & Cash Equivalent</i>		<i>(11.445)</i>	<i>(596)</i>	<i>(4.187)</i>
<i>Change in Cash & Cash Equivalent</i>		<i>10.849</i>	<i>(3.591)</i>	<i>(6.923)</i>
<i>Final Cash & Cash Equivalent</i>		<i>(596)</i>	<i>(4.187)</i>	<i>(11.110)</i>

Data in € 000

	2014	2015E	2016E	2017E
PFN all'inizio del periodo	(11.445)	22.750	15.159	15.159
Linea A	-	20.000	16.000	16.000
Shareholder's Loan Long Term	-	3.346	3.346	3.346
Net debt (cash)	(9.886)	(596)	(4.187)	(4.187)
Other financial assets	(1.559)	-	-	-
A - Excess Cash Flow (Deficit)	(10.849)	3.591	6.923	6.923
B - Pagamento Acquisition Debt	23.346	(4.000)	(4.000)	(4.000)
Flusso di cassa per il pagamento del debito (A+B)	(34.195)	7.591	10.923	10.923
PFN alla fine del periodo	22.750	15.159	4.236	4.236
Linea A	20.000	16.000	12.000	12.000
Shareholder's Loan Long Term	3.346	3.346	3.346	3.346
Net debt (cash)	(596)	(4.187)	(11.110)	(11.110)
Other financial assets	-	-	-	-

Data in € 000

Dettaglio PFN	2014	2015E	2016E	2017E
PFN	(11.445)	22.750	15.159	4.236
Linea A	-	20.000	16.000	12.000
Shareholder's Loan Long Term	-	3.346	3.346	3.346
Net debt (cash)	(9.886)	(596)	(4.187)	(11.110)
Other financial assets	(1.559)	-	-	-